

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE TOFFOL, CARMENO, CASCIA, COMASTRI,
GIOINO, GUARASCIO e MARGHERITI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1984

Riforma dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola (IRVAM)

ONOREVOLI SENATORI. — L'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola (IRVAM), sorto sotto gli auspici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in forma di associazione (ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile), con sede in Roma, è stato eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1963, n. 632.

In conformità ai suoi compiti istituzionali, l'IRVAM ha incentrato la sua attività nello svolgimento di indagini sull'andamento e sulle tendenze dei consumi, dei prezzi, delle produzioni e degli scambi sui mercati dei prodotti agricoli e di interesse agricolo e nella divulgazione degli elementi ricavati da tali ricerche per offrire indicazioni atte ad orientare i produttori ed a facilitare lo sviluppo e la tutela della produzione agricola; inoltre l'IRVAM ha effettuato studi e ricerche in campo agricolo per conto dello Stato, di enti e di altri organismi.

L'IRVAM ha svolto la sua attività sulla base di rapporti di convenzione con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste utilizzando sino al 1970 fondi stanziati sullo stato di previsione della spesa del predetto Ministero a fronte del piano verde n. 1 e del piano verde n. 2. Dal 1972 il rapporto tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'IRVAM si è basato principalmente su atti disciplinari di concessione che trovano il loro fondamento giuridico nell'articolo 2-*octies* del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 592, che prevede appunto l'istituzionalizzazione di un siffatto servizio e, quindi, lo stanziamento di appositi fondi sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Tuttavia, proprio a partire da quel periodo, si sono registrate crescenti difficoltà nella vita dell'IRVAM, determinate, oltre che da carenze di direzione, anche e soprattutto dall'insufficienza dei finanziamenti e dal ri-

tardo con cui essi pervenivano all'Istituto rispetto ai tempi di maturazione dei costi di gestione, costringendo l'amministrazione a ricorrere in maniera sempre più massiccia all'indebitamento bancario.

La continuità e la completezza dell'informazione ne sono state pregiudicate sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo e si sono registrati, a scadenza sempre più ravvicinata, veri e propri momenti di crisi, in cui l'attività è stata sospesa ed è stato interrotto il pagamento degli stipendi al personale.

Nel giugno 1977 il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, scioglieva il comitato direttivo dell'IRVAM e nominava un commissario straordinario, con il duplice compito della temporanea gestione dell'Istituto e di fornire al Ministero tutti gli elementi utili per la definitiva risoluzione dei problemi relativi al riordinamento dell'Istituto stesso.

Questa decisione, se da un lato ha accentuato la responsabilità e il coinvolgimento del Ministero nella gestione dell'IRVAM, non ha però prodotto — in assenza di provvedimenti strutturali — alcun miglioramento sostanziale nella situazione amministrativa e funzionale dell'Istituto.

Con l'articolo 9 della legge 1° agosto 1981, n. 423, relativa ad interventi per l'agricoltura, è stato concesso all'IRVAM il contributo straordinario *una tantum* di lire 4 miliardi destinati all'estinzione dell'esposizione debitoria.

Un nuovo contributo straordinario, di lire 2 miliardi, è stato concesso con la legge 4 giugno 1984, n. 194, ed altri 2 miliardi di contributo straordinario sono stati stanziati con la legge finanziaria relativa all'anno 1985.

Tali provvedimenti, che pure hanno consentito una parentesi di relativa tranquillità per la vita dell'Istituto, non sono però stati sufficienti ad assicurare il pareggio tra entrate e uscite, e al termine dell'esercizio 1984 il totale dei residui passivi accumulati nei diversi esercizi è risultato pari a 3,4 miliardi di lire, tanto da far prevedere che già nei prossimi mesi tornerà a riprodursi una

situazione di crisi se non venissero garantiti i necessari finanziamenti.

Appare quindi necessario e improcrastinabile adottare un provvedimento legislativo che affronti i problemi di fondo della « questione IRVAM ».

Soprattutto è necessario sciogliere quell'equivoco istituzionale — che ha trovato origine e alimento in ben individuati interessi personali e clientelari — per cui una funzione di grande utilità pubblica e di competenza dello Stato viene svolta da un organismo che ha formalmente personalità giuridica privata, ma che viene gestito su mandato ministeriale e con finanziamenti statali.

Il presente disegno di legge, pertanto, prevede che all'IRVAM venga riconosciuta la personalità giuridica di ente di diritto pubblico e che la sua attività sia disciplinata dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

Sotto il profilo funzionale, nella formulazione del disegno di legge si è partiti dalla ovvia convinzione che la possibilità reale d'intervento in qualsiasi settore di attività economica non può prescindere dall'approfondita conoscenza del mercato in cui si va a collocare la produzione, affinché ne siano chiare sia la passata evoluzione che le attuali caratteristiche e si sia in grado di prevederne con sufficiente approssimazione lo svolgimento futuro.

In particolare per il settore agricolo è necessario disporre degli strumenti idonei a fornire una pronta conoscenza dei vari fattori che determinano l'andamento del mercato e che vanno colti nel loro dinamico succedersi: prezzi nelle varie fasi di scambio, dimensioni della domanda e dell'offerta, movimenti di merci, andamento delle produzioni, calcolo delle scorte, tendenze dei consumi, e così via.

Queste conoscenze sono necessarie, in varia misura ma costantemente, sia agli agricoltori, sia alle imprese commerciali e di trasformazione, sia infine agli organismi pubblici, soprattutto a quelli, come l'AIMA, che hanno fra i propri compiti istituzionali quello dell'intervento sul mercato agricolo,

tanto che un emendamento comunista prevedeva che l'IRVAM fosse riaccorpato in seno all'AIMA.

Per quanto detto, il presente disegno di legge prevede, tra l'altro, che a far parte del consiglio di amministrazione dell'IRVAM sia nominato il direttore generale dell'AIMA, al fine di rendere organico e più funzionale il collegamento fra i due organismi: va infatti considerato che le azioni di intervento sui mercati agricoli, per essere efficaci, devono essere programmate con congruo anticipo e che per programmarle occorre una conoscenza tempestiva e capillare dell'andamento delle produzioni e del mercato, per cui si può ben dire che le funzioni di intervento dell'AIMA per regolare il mercato e quelle dell'IRVAM sull'andamento del mercato stesso sono, di fatto, due momenti complementari della stessa attività.

Per quanto riguarda sia gli agricoltori sia gli operatori commerciali, va rilevato un fatto solo apparentemente ovvio, e quindi sovente trascurato nelle scelte concrete: essendo il livello di informazione strettamente correlato con la struttura e le dimensioni delle imprese ed essendo i settori produttivi e commerciali del nostro Paese caratterizzati da una larghissima prevalenza delle piccole e medie imprese, si comprende come anche la carenza di informazione sia uno dei fattori che concorrono a determinare situazioni di squilibrio nella distribuzione del reddito.

A tale fenomeno va ovviato con una politica dell'informazione che si avvalga di strumenti e di metodi divulgativi tali da permettere di raggiungere tempestivamente il più largo numero di operatori.

Inoltre si dovrà impostare una nuova politica dell'informazione nei confronti delle cooperative e delle associazioni professionali, con strumenti e tecniche diversi per i vari livelli associativi, contribuendo anche in tal modo ad uno sviluppo delle cooperative e dell'associazionismo.

È in questa ottica che il presente disegno di legge prevede che nel consiglio di amministrazione dell'IRVAM siano presenti con propri esponenti, nel numero di sei, le associazioni professionali degli agricoltori, le associazioni dei produttori agricoli e le associazioni delle cooperative agricole più rappresentative sul piano nazionale, oltre che tre esperti designati dalle regioni in rappresentanza dell'istituzione pubblica decentrata, che, con l'attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, ha assunto un ruolo di primaria importanza per lo sviluppo dell'agricoltura.

Inoltre, allo scopo di qualificare maggiormente sotto il profilo tecnico la direzione dell'Istituto, si prevede che nel consiglio di amministrazione dell'IRVAM siano presenti due esperti scelti dal Presidente del CNR con riguardo alla competenza in informatica, in ingegneria dell'informazione e in problemi dell'informazione tecnica ed economica.

Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l'IRVAM dovrà sviluppare e qualificare la propria rete di rilevazione nei più importanti centri di produzione e di scambio dei prodotti agricoli e di interesse agricolo, curando che detta rete sia definita e organizzata in modo tale da integrarsi con quelle che altri organismi pubblici hanno predisposto per i loro compiti istituzionali, a cominciare dall'ISTAT, dall'ICE e dalle stesse regioni.

Il disegno di legge prevede anche che presso l'IRVAM si insedi un comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive, i cui membri, nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto, dovranno essere esponenti qualificati di discipline economiche, statistiche e agrarie, esperti di informatica e di teoria e pratica dell'informazione tecnica ed economica, esponenti della produzione agricola, della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti agricoli ed alimentari.

Compiti del comitato saranno quelli di contribuire ad orientare ed a rendere sempre più tempestiva e qualificata l'attività dell'Istituto curando il costante aggiornamento delle tecniche produttive, stabilendo

parametri di efficacia dell'informazione, individuando le forme più valide di rapporto e di collaborazione tra l'IRVAM e altri organismi pubblici e privati interessati all'attività dell'Istituto. Tale comitato dovrà inoltre garantire il coordinamento dell'IRVAM con le altre fonti pubbliche in mancanza di una riforma che istituisca un servizio informativo coordinato nazionalmente in rapporto con la Presidenza del Consiglio.

Inoltre il disegno di legge prevede norme riguardanti il regolamento organico e la pianta organica del personale in conformità alle disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e della legge 29 marzo 1983, n. 93, e norme per tutelare i diritti economici e di carriera già acquisiti dai lavoratori in servizio nella fase di passaggio dall'ordinamento attuale, regolato dal contratto collettivo aziendale, all'ordinamento pubblico.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola (IRVAM), con sede in Roma, già eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1963, n. 632, è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e finanziaria nell'ambito dei principi generali stabiliti dalla presente legge e in base alla vigente legislazione.

L'Istituto è inserito tra gli enti del gruppo VI della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e conseguentemente nel comparto degli enti di ricerca di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 2.

L'IRVAM svolge il servizio, continuativo e sistematico, delle ricerche e delle informazioni sull'andamento e sulle tendenze di produzioni, scambi, consumi e prezzi dei prodotti agricoli e alimentari, nonché dei prodotti di interesse agricolo e alimentare, con la raccolta, l'elaborazione e la divulgazione capillare, adeguata e sistematica, di dati e notizie utili ad indirizzare la scelta degli interventi pubblici e degli investimenti produttivi in agricoltura e ad orientare l'offerta dei prodotti sui mercati nazionali ed esteri.

L'IRVAM svolge inoltre ogni ricerca, indagine e studio utile a favorire e a rendere più tempestiva ed efficace l'attività dell'AIMA nella sua funzione di intervento sul mercato agricolo, nelle sue operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agricoli e alimentari e in quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno.

In correlazione con i compiti di cui ai precedenti commi, l'IRVAM può altresì:

a) gestire, in continuità di aggiornamenti, la banca dati, la matrice ed il modello

econometrico dell'agricoltura italiana, nonchè organizzare e gestire altri sistemi di raccolta, controllo ed elaborazione di dati relativi all'andamento delle produzioni, del commercio, del consumo e dei prezzi dei prodotti agricoli ed alimentari;

b) partecipare, in collaborazione con altre amministrazioni dello Stato e con organismi pubblici e privati, alla formazione, organizzazione e gestione di sistemi informativi per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di dati relativi all'andamento delle produzioni, del commercio, del consumo e dei prezzi nel sistema agro-alimentare;

c) svolgere ricerche ed elaborare progetti promozionali sulla organizzazione di mercato e la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari;

d) svolgere utile iniziativa idonea a promuovere rapporti con le associazioni dei produttori agricoli e con le cooperative agricole per sviluppare e qualificare la rilevazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni al fine di migliorare le condizioni di offerta dei prodotti agricoli ed alimentari;

e) organizzare corsi di orientamento mercantile.

Per lo svolgimento dei suddetti compiti l'Istituto si doterà di una propria rete di rilevazione sui principali luoghi di produzione e sui più importanti centri di commercializzazione all'origine e all'ingrosso dei prodotti agricoli ed alimentari, con caratteristiche organizzative che la rendano integrabile con quelle dell'ISTAT, dell'ICE e delle regioni.

Per l'esercizio delle proprie funzioni l'IRVAM può richiedere notizie, informazioni e collaborazione a tutte le pubbliche amministrazioni.

Le regioni possono valersi dei servizi dell'IRVAM stipulando apposite convenzioni ed hanno diritto di accesso ai dati.

L'IRVAM cura altresì la tempestiva comunicazione delle proprie informazioni ed elaborazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 3.

Su proposta dell'IRVAM, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste presenta all'approvazione del CIPAA il programma triennale di attività dell'Istituto, con previsioni di finanziamento per l'intero periodo.

Con la presentazione del disegno di legge finanziaria il Ministro dell'Agricoltura e delle foreste presenta al Parlamento, insieme al programma e ad una relazione illustrativa dello stesso e della attività svolta nell'anno precedente, le proposte per la provvista dei necessari mezzi finanziari, nell'ambito delle risorse rese disponibili dal bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

Art. 4.

L'ordinamento ed il funzionamento dell'IRVAM sono disciplinati, in modo da garantire la maggiore snellezza e flessibilità organizzativa, contabile e finanziaria, dallo statuto deliberato dal consiglio di amministrazione entro due mesi dalla sua nomina.

L'organizzazione dei servizi dell'IRVAM deve assicurare la possibilità di metodi di analisi e tecniche operative per la valutazione del rapporto costi-risultati, nonché la misurazione della produttività attraverso adeguate metodologie.

Art. 5.

Sono organi dell'IRVAM:

- 1) il presidente;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il collegio dei revisori dei conti;
- 4) il direttore generale.

Art. 6.

Il presidente dell'IRVAM viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica, nell'ambito di una terna di esperti in ricerche nel mercato agro-alimentare, proposta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato nella carica una sola volta.

La carica di presidente è incompatibile con la qualità di amministratore o dipendente di enti pubblici economici o di società commerciali.

Il presidente decade dalla carica qualora entro 60 giorni dalla comunicazione non sia cessata la situazione di incompatibilità.

Il dipendente dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici anche non economici che sia nominato presidente viene collocato d'ufficio in aspettativa.

Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, predispone l'ordine del giorno, sentito il direttore generale;

c) sovrintende all'andamento generale dell'Istituto e adotta i provvedimenti di gestione sulla base dei poteri conferitigli dallo statuto;

d) presenta al Ministro dell'agricoltura e delle foreste il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo, ed entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno precedente, approvata dal consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed è composto:

a) dal direttore generale dell'AIMA;

b) da tre esperti designati dalle regioni secondo criteri di competenza tecnica ed amministrativa;

c) da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali degli agricoltori, dalle associazioni dei produttori agricoli e dalle associazioni delle cooperative agricole più rappresentative sul piano nazionale;

d) da due esperti scelti dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche con riguardo alla competenza in informatica,

in ingegneria dell'informazione tecnica ed economica.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta; quelli nominati durante il quinquennio, in caso di vacanza, restano in carica tutto il tempo per il quale vi sarebbero stati i membri da essi sostituiti.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione decadono dall'incarico. La comunicazione agli interessati sarà effettuata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su segnalazione dello stesso consiglio d'amministrazione.

Ai consiglieri di amministrazione spetta una indennità di carica stabilita con le modalità previste dall'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il consiglio di amministrazione viene convocato tutte le volte che il presidente lo ritiene opportuno e, di norma, almeno una volta a bimestre.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le delibere sono approvate quando ottengono il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del presidente.

Con lo statuto verranno stabilite le norme riguardanti la nomina e le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione nonché le procedure per la convocazione del consiglio stesso.

Nella sua prima composizione il consiglio di amministrazione viene nominato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il consiglio di amministrazione delibera:

- a) lo statuto dell'Istituto;
- b) le direttive per l'espletamento delle funzioni dell'Istituto ed i programmi di attività annuali e pluriennali;
- c) i bilanci preventivi e le relative variazioni, nonché i bilanci consuntivi;
- d) gli impegni pluriennali di spesa;
- e) l'ordinamento dei servizi, il regolamento organico;

f) in materia di assunzione del personale e del suo inquadramento, di nomina dei dirigenti, di conferimento di incarichi e contratti di consulenze nonchè sull'affidamento di particolari compiti di studio e di ricerca di carattere tecnico, scientifico, economico-giuridico a collaboratori esterni aventi la necessaria qualificazione;

g) le liti attive e passive e le transazioni;

h) tutti gli altri provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento delle attività dell'Istituto.

Prima della deliberazione dei programmi il consiglio di amministrazione deve sentire il parere degli organismi rappresentativi dei lavoratori sugli indirizzi organizzativi per l'attuazione dei programmi medesimi. Deve altresì sentire il parere degli stessi organismi sulla formazione o modificazione del regolamento interno.

Le delibere dell'Istituto non sono soggette all'approvazione dell'autorità di vigilanza, eccezion fatta per quelle relative alle lettere c) ed e), che sono sottoposte all'approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Ministro del tesoro, approva le delibere di cui al precedente comma e le restituisce all'Istituto con motivati rilievi, per il riesame del consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso tale termine le delibere non restituite diventano esecutive.

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, corredati della delibera del consiglio di amministrazione e della relazione del collegio dei revisori, sono sottoposti alla approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, l'uno entro il mese di ottobre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce e l'altro entro il mese di aprile dell'anno successivo all'esercizio scaduto.

Art. 8.

Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente.

Il direttore generale viene assunto dall'Istituto con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile una volta sola.

Il direttore generale coordina l'attività dei servizi dell'Istituto; partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e dà esecuzione ai provvedimenti da esso deliberati; esercita altresì tutte le altre funzioni demandategli dallo statuto dell'Istituto.

Art. 9.

Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed è composto da:

1) un funzionario del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, che lo presiede;

2) un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

3) un esperto iscritto all'albo dei revisori dei conti da almeno cinque anni, designato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.

I revisori durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Ai revisori è attribuita una indennità di carica pari a quella spettante ai componenti del consiglio di amministrazione.

Il collegio dei revisori esercita il controllo sugli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo redigendo apposite relazioni, esegue verifiche di cassa almeno una volta ogni trimestre.

Art. 10.

L'esercizio finanziario dell'IRVAM inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Le entrate sono costituite:

a) dal finanziamento del programma triennale;

b) da eventuali contributi specifici per l'attuazione di particolari iniziative;

c) dai proventi patrimoniali e di gestione;

d) dai proventi o rimborsi derivanti dall'esercizio dei compiti istituzionali;

e) dai contributi di amministrazioni pubbliche, associazioni, enti pubblici e privati;

f) dai rimborsi di spese e dai proventi per pubblicazioni dell'Istituto, ivi comprese le entrate per eventuali pubblicità.

Le somme stanziare, ed eventualmente non impegnate nell'esercizio per il quale sono previste, sono portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi per l'attuazione dei programmi cui si riferiscono.

Art. 11.

Per l'espletamento dei compiti istituzionali ordinari di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 2 è assegnato all'IRVAM un contributo, a carico del bilancio dello Stato, stabilito dalla legge finanziaria e stanziato sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, determinato sulla base dei programmi nei limiti delle spese generali di funzionamento e del costo del personale dipendente.

I mezzi finanziari di cui al comma precedente affluiscono ad apposito conto corrente infruttifero, costituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato all'IRVAM, sul quale fanno carico le spese sostenute dall'Istituto.

Per l'anno finanziario 1985 il contributo è stabilito nell'importo di lire 7.000 milioni e farà carico al fondo iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 12.

Presso l'IRVAM è costituito un comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive attinenti ai settori di attività dell'Istituto stesso.

Il comitato tecnico-scientifico, presieduto dal presidente dell'Istituto, dovrà riunirsi almeno due volte all'anno e i suoi lavori dovranno tendere ad orientare e a rendere sempre più tempestiva e qualificata l'attività dell'IRVAM, a stabilire parametri di efficacia dei lavori dell'Istituto, ad individuare le forme e i modi più validi di rapporto e di collaborazione tra l'IRVAM ed altri organismi della pubblica amministrazione e tra l'IRVAM e le associazioni dei produttori agricoli e le imprese cooperative operanti nella produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli ed alimentari.

Al comitato spetta altresì la determinazione degli indirizzi e dei criteri rivolti ad assicurare il sistematico collegamento tra l'IRVAM e le altre fonti pubbliche preposte alla raccolta ed all'elaborazione dei dati a livello centrale ed a garantire il principio dell'imparzialità.

Il comitato è composto da quindici membri scelti fra esponenti del mondo accademico esperti di materie statistiche, economiche e agrarie, fra esperti di problemi dell'informazione tecnica ed economica, fra esperti di informatica, fra esponenti della produzione agricola, della commercializzazione e della trasformazione di prodotti agricoli ed alimentari.

Due membri del comitato sono nominati dall'Istituto centrale di statistica e dall'Istituto nazionale di economia agraria.

I membri del comitato sono nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

Lo statuto regola i criteri di convocazione, le modalità di svolgimento dei lavori e di pubblicazione dei risultati dei lavori stessi e le forme di partecipazione dei dipendenti dell'Istituto addetti ai settori interessati.

Art. 13.

Entro quattro mesi dalla nomina del consiglio di amministrazione dell'Istituto sarà deliberato il regolamento organico del personale.

Nella prima applicazione della presente legge l'organico complessivo del personale dell'IRVAM non potrà essere superiore a quello risultante alla data del 31 dicembre 1984.

Art. 14.

Nella prima applicazione della presente legge il personale, che alla data del 31 marzo 1982 si trovi in costanza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, viene inquadrato nei ruoli organici di cui all'articolo 13.

L'inquadramento avverrà sulla base di apposita tabella di equiparazione che determini la corrispondenza tra la qualifica effettivamente posseduta sulla base di atti formali dell'Istituto alla data del 31 marzo 1982 e quella del nuovo ordinamento. Detta tabella di equiparazione sarà approvata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Qualora il trattamento economico da attribuirsi in base alla nuova posizione giuridica acquisita ai sensi dei commi precedenti, comprensivo delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale, dovesse risultare, alla data di entrata in vigore della presente legge, complessivamente inferiore a quello in precedenza percepito — escludendo dal computo i compensi per prestazioni di lavoro straordinario, le indennità di funzione e ogni altro emolumento avente carattere di aleatorietà — l'eccedenza è conservata a titolo di assegno personale riasorbibile con un terzo dei futuri incrementi stipendiali.

Art. 15.

Il rapporto di lavoro e l'assunzione in servizio sono disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.